

*STUDIO LEGALE*

*Avv. Rosaria Scala*

*Avv. Flavio Capuozzo*

***Patrocinante in Cassazione***

*Via Pittore 164 - 80046 S. Giorgio a Cremano (Na) –*

*Via Ponti Rossi 188-80141 Napoli*

*Pec: [rosariascala@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:rosariascala@avvocatinapoli.legalmail.it)*

*Pec: [flaviocapuozzo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:flaviocapuozzo@avvocatinapoli.legalmail.it)*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 CPC - CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 669 QUATER E 700 CPC**

**E CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART 151 CPC**

***per:***

CAPRIO ANNA, (C.F.: CPRNNA73D54F839U), nata a Napoli il 14.04.1973 e, ivi residente in Via B. Longo n.4, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Flavio Capuozzo (CPZFLV74D28F839O – P.IVA 07717510635 PEC: [flaviocapuozzo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:flaviocapuozzo@avvocatinapoli.legalmail.it) e Avv. Rosaria Scala (SCLRSR74P48F839D – P.IVA 04018921215) con domicilio eletto presso il suo studio in S. Giorgio a Cremano (Na), giusta procura rilasciata su foglio separato e che forma parte integrante del presente atto. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria nonché le notifiche al seguente domicilio digitale – indirizzo pec: [rosariascala@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:rosariascala@avvocatinapoli.legalmail.it) e [flaviocapuozzo@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:flaviocapuozzo@avvocatinapoli.legalmail.it) ovvero al n. di fax 08119575400

- Ricorrente

***contro:***

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.80185250588), in persona del Ministro in carica, (PEC [urps@postacert.istruzione.it](mailto:urps@postacert.istruzione.it)) legale rapp.te p.t. con sede in Roma V.le Trastevere 76, per il tramite delle sue articolazioni territoriali, in persona dei rispettivi dirigenti pro tempore legali rapp.ti e difesi e domiciliati ex lege in Napoli



presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, via A. Diaz 11 c.f. 80030620639 PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, Ufficio IX-Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta (C.F.: 80100690611, Via Lubich 681100 Caserta (PEC [uspce@postacert.istruzione.it](mailto:uspce@postacert.istruzione.it)), in persona dei rispettivi dirigenti pro tempore legali rapp.ti e difesi e domiciliati ex lege in Napoli presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, via A. Diaz 11 c.f. 80030620639 PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

E

-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. SETTEMBRINI, Via Brecciamè, 46 81024 Maddaloni (Ce) C.F.93086080616 C.M. CEIC8AU001- Distretto Scolastico 13 (PEC [CEIC8AU001@pec.istruzione.it](mailto:CEIC8AU001@pec.istruzione.it)) , in persona dei rispettivi dirigenti pro tempore legali rapp.ti e difesi e domiciliati ex lege in Napoli presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, via A. Diaz 11 c.f. 80030620639 PEC ads.na@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistenti

***nonché ai fini del contraddittorio, nei confronti***

di tutti i docenti iscritti nella fascia I e II delle Graduatorie Provinciali e di istituto (GPS) nelle seguenti classi di concorso: AAAA, ADEE e EEEE valide per gli aa.ss. 2020-2022, della Provincia di Caserta, docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente verrebbero scavalcati in graduatoria e quindi considerati potenziali

-Controinteressati

***per la declaratoria di illegittimità dei seguenti atti***

- provvedimento pi. A00USPCE. REGISTRO UFFICIALE U.0011238 del 15.06.2021, con il quale il Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio IX –Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, disponeva l'esclusione in autotutela della docente Caprio



Anna dalla I e II fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art.7 all'O.M. 60 del 10.07.2020, per le classi di concorso AAAA, ADEE e EEEE, nonché dei consequenziali atti quali

- provvedimento del 16.06.21 prot. 5801 di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato effettuato dall'Istituto comprensivo L. Settembrini Maddaloni;
- decreto, del 16.06.2021 prot. n.5802, di servizio prestato di fatto e non di diritto a seguito di contratto di lavoro a tempo determinato su sostegno ADEE, con, effettuato sempre dall'Istituto L. Settembrini di Maddaloni;
- Graduatoria Provinciale scuola primaria e infanzia di pubblicazione in data 14.04.21 sul sito web istituzionale dell U.S.R. per la Campania –ATP di Caserta con decreto dirigenziale 12.04.2021 in parte qua non include la ricorrente per le rispettive classi di concorso;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

## **F A T T O**

1. La ricorrente con qualifica di personale docente, oltre ad essere in possesso del diploma Magistrale (conseguito nell'anno 1996), in data 16.06.1997 presso la Fondazione Socio-Culturale Internazionale Passarelli di S. Marco di Castellabate (Sa) conseguiva il Diploma di Specializzazione Polivalente per l'ordine di scuola elementare per l'esercizio delle attività di sostegno, quale titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie per l'insegnamento nella scuola primaria di primo grado, graduatorie per le supplenze – GPS I e II Fascia, di cui alla O.M. 60/2020 classe di concorso ADEE.
2. La parte ricorrente ha prestato servizio in scuola e/o istituti statali, con contratti di lavoro a tempo determinato, come docente supplente, per i periodi e presso gli istituti scolastici statali - come da documentazione che si versa agli atti- nei seguenti periodi:
  - dal 27.09.2017 al 03.11.2017 per un posto comune, presso la scuola Mozart – Roma;



- dal 06.11.2017 al 22.12.2017 per un posto comune, presso la scuola Mozart – Roma;
- 08.01.2018 al 28.03.2018 per un posto comune, presso la scuola Mozart – Roma;
- dal 29.03.2018 al 04.05.2018 per un posto comune, presso la scuola Mozart – Roma;
- dal 05.05.2018 al 25.05.2018 per un posto comune, presso la scuola Mozart – Roma;
- dal 28.05.2018 al 08.06.2018 per un posto comune, presso la scuola Mozart – Roma;
- dal 11.06.2018 al 12.06.2018 per un posto comune, presso la scuola Mozart – Roma;
- dal 03.10.2018 al 30.06.2019 per un posto sost. minorati psicofisici su tipologia posto interno presso la scuola Mozart – Roma;
- dal 16.09.2019 al 30.06.2020 per un posto sost. minorati psicofisici su tipologia posto interno presso la scuola Mozart – Roma;
- e da ultimo presso l'Istituto Settembrini di Maddaloni dal 24.09.2020 al 30.06.2021 per un posto sost. minorati psicofisici su tipologia posto interno, contratto risolto anticipatamente con provvedimento de quo, che qui si impugna.

3. La parte ricorrente veniva inserita nelle Graduatorie per le supplenze (GPS, di cui infra), per la provincia di Caserta, come si evince dalla allegata ultima ripubblicazione effettuata in data 12.04.2021 nelle seguenti classi di concorso / posizioni:

- per ADEE FASCIA 1-POSIZIONE GRADUATORIA 211, CON PUNTEGGIO TOTALE 84 RELATIVAMENTE GPS SOSTEGNO;
- per EEEE FASCIA 1-POSIZIONE GRADUATORIA 639, CON PUNTEGGIO TOTALE 72 RELATIVAMENTE GPS INFANZIA PRIMARIA E PERSONALE EDUCATIVO;
- per AAAA FASCIA 1-POSIZIONE GRADUATORIA 868, CON PUNTEGGIO TOTALE 54 RELATIVAMENTE GPS INFANZIA PRIMARIA E PERSONALE EDUCATIVO.



4. che trattasi di servizi valutabili, ai sensi dell'O.M. 60/2020, utili per l'attribuzione di specifico punteggio per le cd GPS, Graduatorie per le supplenze, istituite con decorrenza dell'A.A. 2020/2021.
5. Con provvedimento pi. A00USPCE. REGISTRO UFFICIALE U.0011238 del 15.06.2021, il Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio IX –Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, disponeva l'esclusione in autotutela della docente Caprio Anna dalla I e II fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'8 co.7 all'O.M. 60 del 10.07.2020, per tutte le classi di concorso ossia per quella del sostegno ADEE e anche per quelle AAAA e EEEE.
6. In conseguenza del provvedimento di esclusione emanato dall'USP di Caserta L'istituto Settembrini con provvedimento del 16.06.2021 comunicato a mezzo mail in pari data, **licenziava** la ricorrente con decorrenza dal 16.06.2021 in quanto esclusa dalla graduatoria di I e II fascia e di Istituto in conseguenza del provvedimento USP CE prot. 11238 del 15.06.2021, che in questa sede espressamente si impugna.
7. che la ricorrente impugnava il licenziamento con lettera del 13.07.2021 prot.0006619/E.

6. Il provvedimento di esclusione dalle graduatorie, tra l'altro, precisava che:

*- visto il titolo di specializzazione su sostegno dichiarato dalla docente Caprio Anna nella domanda di inserimento nelle GPS e vista la nota prot. n.43197 del 23.12.2020 dell'URS per la Campania, avente ad oggetto “diplomi di qualifica professionale falsi -Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (SA) con la quale veniva trasmesso a questo Ufficio l'elenco nominativo di coloro i quali, ad esito delle indagini della Procura di Vallo della Lucania, avevano ottenuto il rilascio di un diploma di qualifica falso e diplomi polivalenti per l'inserimento di sostegno falsi, da parte dell'istituto professionale paritario “Passarelli” di San Marco di Castellabate (SA);*



- visto che a seguito dei controlli effettuali, questo ufficio riscontrava che la docente Caprio Anna, nella domanda di inserimento nelle GPS, **dichiarava di aver conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno presso la Fondazione “Passarelli” di San Marco di Castellabate (SA);**

- vista la nota dell'URS per la Campania acquisita con prot. n.5932 del 25.03.2001, con la quale si invita a avviare i procedimenti di depennamento delle graduatorie e di licenziamento dei docenti individuati;

- visto l'art.7, co.9 e 10, dell'O.M. 60/2020 secondo cui: “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state **accertate**, nella compilazione del modulo di domanda, **dichiarazioni non corrispondenti a verità....”**”.

7. Pertanto sulla scorta di tale provvedimento il Dirigente Scolastico dell'Istituto Settembrini di Maddaloni, in data 16.06.21 prot. 5801 ha decretato la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato a far data dal 16.06.2021.

8. Con prot. n. 5802 del 16.06.21 l'Istituto Comprensivo Statale Settembrini, decretava altresì che il servizio prestato dall'aspirante **sulla base di dichiarazioni mendaci** è dichiarato **prestato di fatto e non di diritto**, con conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun punteggio, né utile ai fini del riconoscimento delle anzianità di servizio e nè della progressione di carriera.

9. come già suesposto, la ricorrente in data 13.07.21 prot. n.0006619/E provvedeva ad impugnare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e chiedeva altresì la precisazione delle relative motivazioni concernenti tale esclusione ma l'Istituto COMPENSIVO 1 SETTEMBRINI MADDALONI in riscontro a tale richiesta con email del 13.07.21 si limitava a richiamare il provvedimento pi. A00USPCE. REGISTRO UFFICIALE U.0011238 del 15.06.2021, con il quale il Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio IX –Ambito



Territoriale per la Provincia di Caserta, aveva disposto l'esclusione dell'odierna ricorrente in autotutela.

## **DIRITTO**

### **Sulla competenza dell'On. Giudice adito**

Aderiscono alla tesi della competenza del giudice ordinario in tema di controversie riguardanti le graduatorie di istituto oltre alla recentissima sentenza del Consiglio di Stato n.2007 del 09.03.2021 (per il personale docente ed Ata) come delle GPS, anche le seguenti pronunce: TAR Lombardia-MI n. 128/2021, TAR Toscana n. 236/2021, TAR Campania n. 2026/2021, TAR Lazio n. 10388/2020, Corte App. Genova n. 247/2020, sulla base di una distinzione operata da Cass. civ., SU, con sent. n. 5454/2019 e ord. n. 17123/2019, che in una causa avente ad oggetto la graduatoria di istituto, ha stabilito che la giurisdizione si determina in base al *petitum sostanziale*, e pertanto «*occorre distinguere – alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017) – a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria.*». Dello stesso tenore Cass. civ., SU, sent. n. 8098/2020.



E, pertanto, ove non si contestino i criteri di attribuzione dei punteggi fissati dall'atto amministrativo generale (DM o OM), ma semplicemente la corretta applicazione degli stessi da parte del soggetto incaricato di formare la graduatoria (come nel caso che ci occupa), **sussiste la giurisdizione del giudice ordinario** che può anche verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli).

Non può sottacersi, altresì, che milita a favore della competenza del giudice ordinario anche la circostanza che lo stesso DM 50/21 all'art. 8, co. 4, preveda che la graduatoria sia impugnabile con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

***SUL FUMUS BONI JURIS, valgano le deduzioni di fatto e di diritto fin qui svolte.***

**Eccesso di potere. Illogicità/irragionevolezza del provvedimento impugnato e degli atti consequenziali. Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza ex art. 27, co.2 Cost. Disparità di trattamento per la negazione del diritto ad essere inseriti nelle graduatorie I e II fascia GPS e di Istituto. Travisamento dei fatti – violazione di legge**

La ricorrente impugna tale provvedimento di esclusione e gli atti consequenziali in quanto nulli e/o illegittimi e/o infondati e gravemente pregiudizievoli.

Il DM 50/2021 all'art. 6, co. 1, precisa che alle autodichiarazioni non veridiche si applicano le decadenze previste dall'art. 75 DPR 445/2000 ed all'art. 7, co. 1, prevede l'esclusione di coloro che abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.

Ai fini dell'esclusione, la giurisprudenza prevalente rifugge da ogni automatismo ai fini dell'esclusione, prendendo in esame anche l'art. 127 lett. d) del DPR 3/1957 che consente di rilevare come sia tale norma, sia l'art. 75 DPR 445/2000, facciano riferimento alla **derivazione causale certa** dell'accesso all'impiego dai documenti o dalle dichiarazioni false prodotte.





Quindi «è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo.

Ciò consente di impostare su tale base la portata differenziale del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, norma che, per i falsi documentali e dichiarativi resi in relazione all'accesso al pubblico impiego prevede il licenziamento ma quale effetto di procedimento disciplinare e quindi previa valutazione di gravità dell'accaduto» (Cass. civ. n. 18699/2019). Analogamente si è espressa Cass. civ. n. 22673/2020. Dunque, nel caso di specie si rileva che nessuna responsabilità è stata accertata nei confronti della ricorrente sia per dichiarazioni mendaci che per nessun altro tipo di reato.

A conferma di ciò si provvede a produrre certificato giudiziale e di carichi pendenti della Sig.ra Caprio Anna.

Ma v'è di più. Allo stato, la ricorrente non ha neppure ricevuto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cpp, che da diritto alla conoscenza di tutti gli atti delle investigazioni e pertanto alla possibilità di esercitare appieno il proprio diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Ebbene diversamente da quanto si legge nel provvedimento di esclusione de quo non vi è nessun "ESITO" delle indagini preliminari, in quanto esse sono ancora pendenti.

**Dunque, ad oggi nessuna azione penale è stata esercitata nei confronti della ricorrente eppure l'amministrazione ha provveduto a condannarla, escludendola sia dalle GPS e Graduatorie di Istituto, quindi sia con riferimento alla specialistica di sostegno (ADEE) ma anche da quelle dell'infanzia primaria e personale educativo ossia su posti comuni (EEE ed AAAA).**

Il Ministero e per esso l'Istituto Scolastico anche indipendentemente dall'esito delle indagini in corso avrebbe potuto condurre autonomo procedimento disciplinare ma tanto non è avvenuto e si è provveduto senza alcun contraddittorio tra le parti e senza nessuna procedura disciplinare ad inviare il recesso dal rapporto di lavoro a mezzo mail.



Nel merito, si rileva altresì la violazione dell'art.8 co.7, 9 e 10 dell'O.M. 60/20 che prevede l'esclusione dalle graduatorie dell'aspirante nel momento in cui siano state ACCERTATE dichiarazioni non corrispondenti a verità nella compilazione della graduatoria. Ebbene la ricorrente non ha reso alcuna dichiarazione mendace; infatti mai è stato celato il nominativo dell'Istituto presso il quale la ricorrente ha conseguito la specialistica per il sostegno, come si evince dall'istanza telematica di inserimento I e II Fascia della Scuola primaria inviata all'USP di Caserta del 04.08.2020, che qui si allega.

Tale circostanza allo stato non risulta smentita da alcun provvedimento, si allega copia del titolo conseguito.

***SUL PERICULUM IN MORA.*** Quanto al *periculum in mora* è evidente che la ricorrente subisce il gravissimo danno di non essere inserita nelle GPS di I e II fascia infanzia primaria e personale educativo nonché per il sostegno per accedere alle supplenze, con inevitabile perdita di chance e depauperamento della professionalità.

Il requisito dell'urgenza è viepiù evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2021-2022, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle chance occupazionali attese che nelle more potrebbero essere stabilizzati i docenti che hanno raggiunto un determinato punteggio con esclusione della ricorrente che non sarebbe più sanabile all'esito del giudizio di merito.

A tanto si aggiunga che la ricorrente, separata dal marito con una figlia di anni 10, è unico soggetto percettore di reddito della famiglia.

Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo



consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n.6202 del 20.07.2016, ha, ben scolpito le esigenze di carattere personale: “ E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e famigliari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

D'altro canto, sono numerosissimi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (Trib. Roma – Sez. Lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir. Lay. 2000, 4000; nello stesso senso, ex muftis. Trib. ROMA- Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.12.2011, in diritto nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento –Sez. lavoro, ordinanza cautelare 28.03.2001, in Lavoro giur. Pag.778; ordinanza cautelare del Trib. del Lavoro di Tivoli del 04.02.2016).

La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de “il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa “ (cfr. tra molte, Cass.Civ.- Sez. Lav. Sent. N. 14443 del 06.11.2000, in Lav. Prev. Oggi 2000, 2287).

Il Tribunale di Chieti con ordinanza del 23.04.2008 ha riconosciuto, in una situazione analoga, che “Quanto all'elemento del periculum in mora si ritiene che esso sia nella specie integrato dalla natura del contratto e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente “perdita di chance”, vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia”.

Invero, l'art. 700 cpc, prevedendo misure idonee “ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”, per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da



un pericolo di tardività. Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza – modellandosi sul periculum in mora affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) – abbia un contenuto anticipatorio.

Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo, che determina il grave pregiudizio.

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutele che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal periculum in mora, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste, come già precisato – sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per l'odierna ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

### **ISTANZA CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE**

Si osservi che l'USP di Caserta in data 12.04.21, ha ripubblicato sul sito web istituzionale dell'U.R.S. per la Campania- A.T.P. di Caserta, con decreto dirigenziale U.0007006 del 2.04.21, le



Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola primaria di 1 grado, **ove con provvedimento suindicato del 15.06.21 si è proceduto al depennamento della ricorrente da tutte le classi di concorso.**

Orbene da tali graduatorie si attinge per le nomine dell'anno scolastico 2021-2022, talché si ravvisa con chiara evidenza l'interesse ad un provvedimento d'urgenza, anche inaudita altera parte, al fine di non pregiudicare la fase di reclutamento ormai imminente.

### **SUL RISARCIMENTO DEL DANNO**

Il depauperamento di professionalità e la perdita del punteggio correlato all'esclusione dalla I e II fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto, per tutte le classi di concorso, non sono beni della vita non suscettibili di riparazione.

La ritardata od omessa assunzione, viceversa lo sono.

Pertanto, la ricorrente chiede anche il risarcimento del danno per equivalente.

A tal riguardo, la S.C. di Cassazione, con l'ordinanza n.9193 del 13.04.2018 e più di recente con le ordinanze n.16664/2020 e n. 16665/2020 ha dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore – vincitore di un concorso da esso indetto – obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. Civ. S.U. 4 aprile 2017 n.8687).

Il Giudice di legittimità, posto che il “danno”, in linea generale, è la perdita dell'id quod interest, ovvero di una utilità, osserva, infatti, che non è irragionevole sostenere nel caso di utile collocamento nella graduatoria del concorso, che il lavoratore avrebbe percepito la retribuzione, e quindi, che la sua ingiustificata esclusione abbia provocato un danno ex art. 2043 c.c. pari a quest'ultima.



Per quanto il diritto leso dal fatto illecito sia configurabile come il diritto all'assunzione, e non quello alla retribuzione – secondo la distinzione teorica contenuta nel precedente giurisprudenziale invocato dalla società ricorrente a cui la Corte non ha ritenuto di dare continuità -, esso ha provocato come conseguenza la perdita della possibilità di guadagnare, e il danno da perduta possibilità di guadagnare, quale lucro cessante, va commisurato alle retribuzioni perdute.

Sulla scia di tale risalente e cospicuo orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha concluso affermando che *“il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”* (S.C., ordinanza n.9193 del 13 aprile 2018).

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

### **RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO**

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere, affinché, Voglia accogliere nei confronti della ricorrente le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza difesa e/o eccezione

### **IN VIA CAUTELARE**



Verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine previa fissazione dell'udienza di discussione della presente causa, con termine per la notifica a parti convenute di copia del ricorso e del relativo decreto di fissazione di udienza, in accoglimento del presente ricorso, Voglia emettere i seguenti provvedimenti nei confronti delle parti resistenti:

-accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa l'illegittimità del provvedimento pi. A00USPCE REGISTRO UFFICIALE U.0011238 del 15.06.2021 (col quale il Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio IX –Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, ha disposto l'esclusione in autotutela della docente Caprio Anna dalla I e II fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'7 all'O.M. 60 del 10.07.2020, per tutte le classi di concorso ossia oltre a quella per il sostegno ADEE anche per quelle AAAA e EEEE e dei provvedimenti consequenziali ossia provvedimento del 16.06.21 prot. 5801 adottato dall'Istituto MADDALONI V.CAMPOL.-MADD3, in data 16.06.21 col quale si è decretato la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato a far data dal 16.06.2021, e provvedimento (prot. n. 5802 del 16.06.21) in cui l'Istituto Comprensivo Statale Settembrini, decretava altresì che il servizio prestato dall'aspirante **sulla base di dichiarazioni mendaci** è dichiarato **prestato di fatto e non di diritto**, con conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun punteggio, né utile ai fini del riconoscimento delle anzianità di servizio e della progressione di carriera, in quanto la ricorrente è in possesso di un Diploma di Specializzazione Polivalente per l'ordine di scuola elementare per l'esercizio delle attività di sostegno;

e per l'effetto,

-ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della scuola primaria di I grado pubblicate in data 12.04.21 sul sito web istituzionale dell'URS per la Campania con decreto dirigenziale U. 00007006 del 12.04.21 in parte qua non include la ricorrente per le classi di concorso di rispettivo interesse



(ADEE, AAAA e EEEE) valide per gli aa.ss. 2020-2022, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Caserta.

In conseguenza di tanto, dichiarare l'illegittimità del provvedimento prot. n.5801 del 16.06.21, con quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto Settembrini di MADDALONI V.CAMPOL.-MADD3, ha decretato la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato a far data dal 16.06.2021 e, pertanto, dichiarare l'illegittimità del licenziamento della ricorrente.

### **NEL MERITO**

-accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativi e l'illegittimità del provvedimento pi. A00USPCE. REGISTRO UFFICIALE U.0011238 del 15.06.2021 (col quale il Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio IX –Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, ha disposto l'esclusione in autotutela della docente Caprio Anna dalla I e II fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'8 co.7 all'O.M. 60 del 10.07.2020, per tutte le classi di concorso ossia oltre a quella per il sostegno ADEE anche per quelle AAAA e EEEE) e dei provvedimenti consequenziali ossia provvedimento del 16.06.21 prot. 5801 adottato dall'Istituto Comprensivo L. Settembrini di Maddaloni (CE), in data 16.06.21 col quale si è decretato la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato a far data dal 16.06.2021, e provvedimento (prot. n. 5802 del 16.06.21) in cui l'Istituto Comprensivo Statale Settembrini, decretava altresì che il servizio prestato dall'aspirante **sulla base di dichiarazioni mendaci** è dichiarato **prestato di fatto e non di diritto**, con conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun punteggio, né utile ai fini del riconoscimento delle anzianità di servizio e della progressione di carriera, in quanto la ricorrente è in possesso di un Diploma di Specializzazione Polivalente per l'ordine di scuola elementare per l'esercizio delle attività di sostegno.

E per l'effetto





-ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della scuola primaria di I grado pubblicate in data 12.04.21 sul sito web istituzionale dell'URS per la Campania con decreto dirigenziale U.0007006 del 12.04.21 in parte qua non include la ricorrente per le classi di concorso di rispettivo interesse (ADEE,AAAA e EEEE) valide per gli aa.ss. 2020-2022, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Caserta.

-condannare le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritardata o mancata assunzione all'esito della produzione di idonea documentazione relativa allo scorrimento in graduatoria in luogo della ricorrente degli iscritti in posizione deteriore rispetto a quella spettante alla ricorrente, da liquidarsi in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice.

In ogni caso

-adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito o subendo dalla ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che dichiarano di averne fatto anticipazione.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed è esente dal pagamento del contributo unificato, giusta dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente Caprio Anna.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Diploma di Specializzazione Polivalente per l'ordine di scuola elementare per l'esercizio delle attività di sostegno, conseguito in data 16.06.1997 presso la Fondazione Socio-Culturale Internazionale Passarelli di S. Marco di Castellabate (Sa);



2. Diploma magistrale della ricorrente e attestati relativi a corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale conseguiti dalla ricorrente;
3. Provvedimento di esclusione pi. A00USPCE. REGISTRO UFFICIALE U.0011238 del 15.06.2021, con il quale il Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio IX –Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, aveva disposto l'esclusione dell'odierna ricorrente in autotutela;
4. Provvedimento del 16.06.21 prot. 5801, con quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto Settembrini di MADDALONI V.CAMPOL.-MADD3, ha decretato la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato a far data dal 16.06.2021;
5. Provvedimento del 16.06.21 prot. n. 5802 del 16.06.21, col quale l'Istituto Comprensivo Statale Settembrini, decretava che il servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è dichiarato prestato di fatto e non di diritto, con conseguenza che per lo stesso non è attribuito alcun punteggio, né utile ai fini del riconoscimento delle anzianità di servizio e della progressione di carriera;
6. Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato in data 24.09.2020 dalla ricorrente con l'Istituto comprensivo Settembrini di Maddaloni e dei precedenti contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente a tempo determinato con la l'Istituto comprensivo Mozart Roma.
7. impugnativa per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato del 13.07.21 prot. 0006619/E;
8. email del 13.07.21 dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SETTEMBRINI, indirizzata alla ricorrente;
9. certificati dei carichi pendenti e casellario giudiziale della ricorrente;
10. estratto di matrimonio della ricorrente e decreto di omologazione della separazione consensuale del 17.05.2016;



11. dichiarazione di esenzione dal C.U. sottoscritta dalla ricorrente con allegato documento di identità;
12. istanza telematica di inserimento I Fascia e II Fascia Scuola primaria inviata all'USP di Caserta e relativo protocollo rilasciato dall'USP di Caserta della pec di trasmissione istanza I Fascia e II Fascia scuola primaria;
13. Graduatoria provinciale GPS- URS CAMPANIA –A.T. CASERTA DEL 03.09.2020
14. ripubblicazione graduatoria del 12.04.21 come da relativo decreto dirigenziale U. 000706 di pubblicazione del 12.04.2021;
15. Graduatoria GPS SOSTEGNO URS CAMPANIA AT CASERTA DEL 08.04.21
16. Graduatoria GPS AAA EEE POSTI COMUNI URS CAMPANIA AT CASERTA 08.04.21

Avv. Flavio Capuozzo

Avv. Rosaria Scala

#### ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella PRIMA e SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE d'istituto del personale docente delle GPS di Caserta, per le classi di concorso di rispettivo (ADEE, AAAA e EEEE), valide per gli aa.ss. 2020-2022, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali contro interessati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette



graduatorie di istituto, non noti all'odierna ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò

### SI CHIEDE

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione periferica di competenza, nella specie UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in NAPOLI.

Sul punto si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19/2/1990 n.106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA



affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art.151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai contro interessati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in particolare all' UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti contro interessati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei contro interessati e visto il numero elevato di soggetti contro interessati

#### CHIEDE

Con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 cpc, di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Si dichiara che il valore del contributo unificato è indeterminato, attesa la materia trattata non è dovuto il contributo unificato.

Con osservanza

Avv. Flavio Capuozzo

Avv. Rosaria Scala

